



Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)
Area Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

“ABITA BORGHI MONTANI CALABRIA”

ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI RESIDENZA ATTIVA PER L'ACCESSO AL FONDO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE VANNO A RISIEDERE NEL COMUNE DI PALUDI (DDR n. 11213 DEL 01.08.2024 AD OGGETTO: *FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) - PARTE REGIONALE, ANNUALITÀ 2022 e 2023*).

IL RESPONSABILE D'AREA

VISTI:

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” all’art. 1, comma 593 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze il ‘*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane – FOSMIT*’, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome;
 - Il comma 593 dell’art. 1 della legge 234/2021 specifica che il Fondo è utilizzato per finanziare:
 - a. interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
 - b. interventi per la valorizzazione delle migliori iniziative in materia di tutela delle qualità ambientali e delle potenzialità dell’habitat montano;
 - c. attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
 - d. interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
 - e. progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo delle attività agro-pastorali;
 - f. iniziative volte a ridurre lo spopolamento;
 - il comma 595 dello stesso articolo 1 della legge 234/2021, stabilisce che “...gli stanziamenti del FOSMIT – sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al

finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; quanto alla quota destinata agli interventi di competenza delle Regioni e degli Enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

- il successivo comma 596 stabilisce che “*...il Fondo Nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della l. 31 gennaio 94 n. 97, e il Fondo Nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'art. 1, commi 319, 320 e 321, della L. 34 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle Montagne italiane di cui al comma 593”;*
- il decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie del 30 maggio 2022 che statuisce (art. 1, c.1) che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinate ad attività di competenza delle regioni e degli enti locali per l'anno 2022 ammontano a complessivi € 109.506.475,00
- il decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie del 4 Agosto 2023 (di seguito, “Decreto FOSMIT-2023”) che statuisce (art. 1, c.1) che le risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, destinate ad attività di competenza delle regioni e degli enti locali per l'anno 2023 ammontano a complessivi € 202.506.475,00;
- il decreto Fosmit-2023 di cui sopra, che all'art. 3 comma 1 stabilisce che le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono ripartite tra le regioni, per un importo pari a euro 93.000.000,00, tra le regioni con più spiccate caratteristiche di montanità, in ragione dei cosiddetti coefficienti di riparto montani600, assegnando alla regione Calabria l'importo pari a euro 6.015.862,27;
- la DGR n. 528 del 31/10/2022 con la quale è stato preso atto del decreto del Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del 30 maggio 2022 e individuazione degli interventi da finanziare a valere sul fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - parte regionale, annualità 2022;
- la DGR n. 718 del 15/12/2023 con la quale è stato preso atto del decreto del Ministro degli Affari regionali e le Autonomie, annualità 2023 del 4 Agosto 2023 ed ha individuato, tra le altre, iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei territori montani da finanziare a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT)
- il DDR n. 11213 del 01/08/2024 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico “*Abita Borghi Montani*” rivolto ai Comuni montani calabresi con meno di 3000 abitanti per la concessione di contributi da destinare a soggetti che intendono trasferirvi la residenza;
- la deliberazione della G.C. n. 63 del 11.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato tra l'altro il presente Avviso pubblico;
- il DDR n. 10951 del 25.07.2025 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dell'avviso pubblico fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – parte regionale, annualità 2022

e 2023, bando “*Abita Borghi Montani*”;

PRESO ATTO

Che possono presentare richiesta di ammissione al contributo economico i Comuni della Regione Calabria classificati montani e che al momento della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente abbiano una popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Le proposte progettuali dovranno essere in linea con le finalità di cui ai decreti del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie del 30 Maggio 2022 e del 4 Agosto 2023 da attuare nei propri territori attraverso formule ad evidenza pubblica (bandi, avvisi e/o, manifestazioni di interesse).

Gli avvisi, formulati per come specificato di seguito, saranno sottoposti all’approvazione della Regione che formerà apposite graduatorie dei Comuni beneficiari attraverso l’applicazione dei seguenti criteri:

- priorità ai piccoli comuni;
- priorità ai comuni con più alto tasso di spopolamento nell’ultimo decennio;
- Comune ricadente in area interna (vedi elenco Comuni delle 7 aree SNAI della Calabria)
- distanza del Comune rispetto ai Capoluoghi di Provincia e/o di Comuni aventi più di 30.000 abitanti;
- eventuale partecipazione del Comune con propria quota di finanziamento;
- valutazione proposte bandi/avvisi/manifestazione di interesse redatti dai Comuni rispetto ai seguenti elementi indicativi: sostenibilità della tipologia di attività imprenditoriale che si intende avviare; età del beneficiario; eventuale numero componenti il nucleo familiare; numero anni minimo per i quali il beneficiario si impegna a mantenere la residenza e domicilio; etc, etc.

DATO ATTO CHE

la richiesta di ammissione al contributo economico deve contenere i seguenti dati:

- Generalità rappresentante legale dell’Ente che presenta domanda;
- delibera di Giunta Comunale di approvazione del bando/avviso/manifestazione di interesse, contenente la eventuale quota di partecipazione posta a carico del Comune;
- dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente, resa nel rispetto del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente:
 1. che il Comune è classificato Montano ai sensi della legislazione vigente;
 2. il numero degli abitanti del Comune alla data del 01/01/2023(dato Istat);
 3. la distanza chilometrica dal Comune Capoluogo di provincia e/o da Comuni aventi più di 30.000 abitanti (distanza calcolata rispetto alla sede municipale);
- copia documento riconoscimento del legale rappresentante debitamente firmato;
- ogni ulteriore documentazione l’Ente voglia allegare alla domanda;

IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 11.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale tra l’altro è stato approvato lo schema del presente Avviso Pubblico,

RENDE NOTO CHE

Sono avviate le procedure per L’assegnazione di un contributo di residenza attiva per l’accesso al fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nel Comune di Paludi (DDR n. 11213 del 01.08.2024 ad oggetto: *fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) - parte regionale, annualità 2022 e 2023*).

I criteri e le condizioni per la concessione dei contributi sono disciplinati come segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO

1. Il presente avviso pubblico è rivolto a cittadini residenti in altri Comuni e/o Nazioni che vogliano spostare la propria residenza e domicilio stabile nel Comune di Paludi per un periodo minimo di anni cinque, e rispettare almeno uno dei seguenti requisiti (svolgere/appartenere ad una delle seguenti categorie):
 - a. intraprendere nel Comune di Paludi un’attività imprenditoriale (commerciale, artigianale, agricola, professionale etc);
 - b. essere in pensione e/o svolgere lavoro agile (o smart working);

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di cittadini residenti in altri Comuni e/o Nazioni che vogliano spostare la propria residenza e domicilio stabile nel Comune di Paludi per un periodo minimo di anni cinque e rispettare almeno uno dei requisiti di cui all’art. 1, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a voler trasferire la propria residenza rispettando i requisiti del presente bando.
2. Il Comune di Paludi si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come di non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, gli interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse.
3. La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi:
 - Decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie del 30 maggio 2022 “*Decreto FOSMIT-2022*”;
 - Decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie del 4 Agosto 2023 “*Decreto FOSMIT-2023*”
 - la DGR n. 528 del 31/10/2022;
 - la DGR n. 718 del 15/12/2023;
 - il DDR n. 11213 del 01/08/2024.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Gli interventi previsti sono rivolti a cittadini residenti in altri Comuni e/o Nazioni che vogliano spostare la propria residenza e domicilio stabile nel Comune di Paludi per un periodo minimo di anni cinque ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver compiuto la maggiore età;

- impegnarsi a trasferire la propria residenza e domicilio stabile nel Comune di Paludi entro 90 giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria domanda di accesso al beneficio di cui al presente avviso e a mantenerla almeno per cinque anni;
- provenire da un Comune italiano con popolazione superiore ai 5000 abitanti e/o provenire da altra Nazione;
- dovrà rispettare almeno uno dei seguenti requisiti (svolgere/appartenere ad una delle seguenti categorie):
 - a. intraprendere nel Comune un'attività imprenditoriale (commerciale, artigianale, agricola, professionale etc).
 - b. essere in pensione e/o svolgere lavoro agile;
- il beneficiario potrà concorrere per una sola categoria di cui alle precedenti lettere a. e b.
- I finanziamenti non possono essere erogati in favore di soggetti titolari di attività economiche costituite che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel Comune di Paludi.
- Inoltre i richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
 - non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

- proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
 - L’esclusione per condanne di cui ai punti precedenti va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a Euro 100.000,00 a valere sulla quota del finanziamento erogato dalla Regione Calabria di cui al DDR 11213 del 01/08/2024 “*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – Parte regionale, annualità 2022 e 2023. Approvazione bando “Abita Borghi Montani Calabria”*” secondo la seguente ripartizione:
Al beneficio economico per ciascun destinatario finale che trasferisce la propria residenza e il proprio domicilio, da intendere una tantum, sarà pari a:
 - a. per la tipologia di intervento di cui all’art. 3 comma 1, lettera a., le somme richieste e ritenute ammissibili, nel limite di € 20.000,00 per nucleo familiare, e comunque nel limite dei fondi messi a disposizione;

- b. per la tipologia di intervento di cui all'art. 3 comma 1, lettera b., le somme richieste e ritenute ammissibili, nel limite di € 5.000,00 per nucleo familiare, e comunque nel limite dei fondi messi a disposizione;

ARTICOLO 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working;

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working);

c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

2. Sono in ogni caso escluse:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolaione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

e) gli interessi passivi;

f) i beni acquistati a fini dimostrativi;

g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario operi in un regime fiscale che gli

consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

- h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - j) l'avviamento;
 - k) beni acquistati con permute e contributi in natura;
 - l) mezzi targati.
2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 3 del presente avviso, secondo i format Allegati e costituiscono parte integrante del presente avviso.
2. Le domande possono essere presentate fino alle ore **23:59 del 30 settembre 2025** tramite PEC a: **affarigeneralis.paludi@asmepec.it** avente ad oggetto: **“Avviso Pubblico “Abita Borghi Montani Calabria” - assegnazione di un contributo di residenza attiva per l’accesso al fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nel Comune di Paludi”**.
3. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Paludi. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati 1 e 2 (a seconda della tipologia di intervento), dovrà essere corredata da:
 - a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente;
 - b) Piano economico di massima della proposta progettuale (allegato 3) (in formato excel) (tipologia di intervento a);
 - c) Dimostrazione di percepire una pensione e/o di svolgere un lavoro agile (o smart working) (tipologia di intervento b).
5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

2. Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 6;
- presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall'art. 6, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8.

3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

4. Le richieste che saranno dichiarate ricevibili e ammissibili saranno sottoposte a valutazione dal Responsabile del Procedimento secondo i seguenti criteri:

per la tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lett. a.

Criteri	Punteggio	Punteggio max
Sostenibilità della tipologia di attività imprenditoriale che si intende avviare, privilegiando attività nel campo artigianale e turistico	Bassa – Punti 10 Media – Punti 20 Alta – Punti 30	30 Punti
Età del beneficiario	> 40 anni – Punti 15 < 40 anni – Punti 25	25 Punti
Eventuale numero componenti il nucleo familiare	5 Punti per ogni componente del nucleo familiare che si trasferisce	25 Punti
numero anni minimo per i quali il beneficiario si impegna a mantenere la residenza e domicilio	= 5 anni – Punti 0 > 5 anni <10 anni – Punti 10 > 10 anni - Punti 20	20 Punti
TOTALE PUNTEGGIO MAX		100 Punti

per la tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b.

Criteri	Punteggio	Punteggio max
Età del beneficiario	> 40 anni – Punti 20 < 40 anni – Punti 30	30 Punti
Numero componenti il nucleo familiare	10 Punti per ogni componente del nucleo familiare che si trasferisce	50 Punti
Numero di anni per i quali il beneficiario si	= 5 anni – Punti 0	20 Punti

impegna a mantenere la residenza e domicilio	> 5 anni <10 anni – Punti 10 > 10 anni - Punti 20	
	TOTALE PUNTEGGIO MAX	100 Punti

5. Al termine della valutazione delle domande pervenute, il Responsabile del Procedimento, procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo con l’importo del contributo concedibile e delle istanze irricevibili/inammissibili.
6. La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
 - ammissibili a contributo;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune raggiungibile dal link: <http://www.comune.paludi.cs.it/>, e gli stessi notificati tramite PEC/E-mail a tutti coloro che ne faranno domanda.
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. A seguito della pubblicazione degli elenchi provvisori di cui all’art. 8, il beneficiario provvederà, entro 15 giorni, all’accettazione dell’aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell’avvio dell’attività economica. La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata accettazione del beneficio.
2. Successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi, i beneficiari ammessi al finanziamento dovranno produrre entro e non oltre 90 giorni (pena la revoca del finanziamento) la seguente documentazione:
 - copia del titolo di disponibilità dell’immobile destinato ad abitazione del beneficiario finale che trasferisce la propria residenza e domicilio;
 - richiesta di trasferimento della residenza e del domicilio nel Comune di Paludi;
 - copia dei contratti di fornitura delle principali utenze (gas, energia elettrica, ecc.) dell’abitazione dove viene trasferita la residenza
 - copia dei contratti di fornitura delle principali utenze (gas, energia elettrica, ecc.) dell’immobile in cui è ubicata l’eventuale attività economica, se diverso dall’abitazione, per i soli soggetti che faranno domanda per la tipologia di intervento di cui all’art. 3 punto 4. lett. a.;
 - documentazione attestante che il beneficiario è stato posto in quiescenza e/o che svolge lavoro agile (o smart working) che faranno domanda per la tipologia di intervento di cui all’art. 3 punto 4. lett. b.;
 - l’avvio dell’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIA o di altro documento comprovante l’inizio della stessa;
3. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto comunque a:

- a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 11;
- e. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.
4. **La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni dal momento dell'erogazione del saldo del contributo e comunque per come dichiarato al momento della presentazione della domanda (lettera "k" per la tipologia di intervento a) e lettera "i" per la tipologia di intervento b), pena la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.**

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. il 50 % dopo che la Regione Calabria avrà trasferito le somme al Comune di Paludi, comunque non prima dei 90 giorni per l'acquisizione dei documenti di cui all'art. 9, comma 2;
2. il 50% trascorsi massimo quindici mesi dall'erogazione della prima tranche, comunque dopo che il beneficiario ha presentato richiesta di erogazione del saldo (solo per chi ha presentato domanda per la tipologia di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lett. a.), di cui al modello allegato al presente avviso (allegato 4), fornito dall'Amministrazione che deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. Elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
 - b. Copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati pari all'importo dell'anticipazione ricevuta;
 - c. Tutta la documentazione comprovante i pagamenti relativi alla quota di saldo;
 - d. Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo;
 - e. Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).
 - f. Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.
 - g. relazione dettagliata circa l'avvenuta realizzazione e avvio dell'iniziativa imprenditoriale proposta (solo per i soggetti appartenenti alla tipologia di intervento di cui all'art. 3 punto 4. lett. a.);

- h. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 15 giorni, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.
3. L'aiuto è concesso a fondo perduto. Lo stesso è accreditato su C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata alle spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE

1. Per quanto attiene i soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art.1, comma 1, lett. a) è ammessa la modifica dell’iniziativa sempre che la stessa non modifichi in maniera sostanziale le finalità del progetto d’impresa. L’autorizzazione alla modifica deve essere richiesta dal beneficiario al Comune. Quest’ultimo dovrà richiedere il nulla osta al Dipartimento UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della regione Calabria. La variazione dell’iniziativa sarà concessa a insindacabile discrezione dei due Enti pubblici.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.
2. In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all’applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 13 – REVOCHÉ

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.
3. Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:
- il trasferimento del beneficiario, prima degli anni dichiarati in sede di richiesta del beneficio dall’erogazione del saldo del contributo, in un altro Comune anche se sono trascorsi i cinque anni minimi di mantenimento della residenza;
 - la cessazione definitiva, entro cinque anni dall’erogazione del saldo del contributo, dell’attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione la perdita

- dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- c. il trasferimento anche della sola attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - d. il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
 - e. l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
 - f. in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - g. ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Paludi.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).
2. I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

1. Sono allegati al presente avviso quale parte integrante e sostanziale:
 - a) Allegato 1 (Domanda – Tipologia di intervento a);
 - b) Allegato 2 (Domanda – Tipologia di intervento b);
 - c) Allegato 3 (Piano economico di massima della proposta progettuale – Tipologia di intervento a);
 - d) Allegato 4 (Richiesta saldo – Tipologia di intervento a);
 - e) Allegato 5 (Elenco riepilogativo titoli di spesa – Tipologia di intervento a);
2. È possibile modificare liberamente i moduli di cui al comma 1 che precede purché gli stessi contengano tutte le informazioni obbligatorie richieste dal presente avviso.

Paludi, 16.08.2025

IL RESPONSABILE D'AREA

(Maria Carmela PIRILLO)

(firma a stampa - Firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1985, n. 549)